



Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

Prot. n. / Zap. št. 10339

Aurisina / Nabrežina 21 MAG. 2026

Ord. N. 59

Oggetto: **ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE A TERRA – ANNO 2026.**

IL SINDACO

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 *“Codice della Navigazione”* ed in particolare l’art. 36 che regola la concessione per l’occupazione e l’uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il *“Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”*, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l’ottenimento e l’esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l’art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, inerente le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale alle regioni;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, *“Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia”* recante *“ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimento di funzioni”*;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 616/1977;

Vista la L.R. 13 novembre 2006, n. 22, e s.m.i. che detta *“Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico”*, con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell’Ufficio circondariale marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e poi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Tenuto conto dell’esito della riunione tenutasi il 13 aprile 2007 presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone, nella quale sono stati precisati i compiti e le attribuzioni dell’Autorità marittima e dei Comuni in materia di balneazione, anche in correlazione con la sicurezza per la navigazione dei natanti, e nella quale si è stabilito di predisporre due provvedimenti distinti, uno emanato dall’Ente locale per la disciplina delle attività connesse alla balneazione e l’altro dall’Autorità marittima, finalizzato alla tutela dell’interesse primario alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

Vista l’ordinanza vigente della Capitaneria di Porto di Trieste (n. 63 dd. 25.07.2025) che disciplina la sicurezza per l’attività balneare;

Preso atto che la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1855 dd. 19.12.2025 individua e classifica, ai sensi dell’art. 7 e 8 del D.Lgs. 116/2008 e s.m.i., le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare per l’anno 2026, compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre;

Visto il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105 dal titolo *“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, non che l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”*;

Ritenuto indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzare il contenuto all’ordinanza di sicurezza balneare

1

emessa dalla competente Capitaneria di Porto di Trieste;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Duino Aurisina;

ORDINA

- La stagione balneare 2026, nelle aree rientranti nella circoscrizione territoriale del Comune di Duino Aurisina, è compresa tra il 29 maggio e il 13 settembre.
- Durante la stagione balneare deve essere operativo il servizio di salvamento, così come regolamentato dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste.
- Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultima, per i soli fini elioterapici, secondo le disposizioni della vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste.

DISCIPLINA GENERALE PER L'USO DELLE SPIAGGE

Sulle aree destinate alla balneazione e negli specchi d'acqua antistanti

E' VIETATO:

- a) occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita in forma itinerante.
Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia dalla battigia caratterizzata da divieto di permanenza non deve essere inferiore ad un terzo della profondità.
In ogni caso l'estensione della battigia non può essere inferiore a 3 metri.
- b) campeggiare, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine e all'adiaccio. Sulle spiagge libere al pubblico uso gli utenti balneari possono impiegare soltanto ombrelloni, sedie a sdraio ed altro materiale simile portatile, che non dovranno essere lasciati ivi oltre il tramonto; è inoltre vietato il deposito permanente di qualsiasi attrezzatura balneare e relativi accessori (sdraio, lettini, ombrelloni, tavole da surf, materassini gonfiabili, ecc.) dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nelle spiagge libere e nelle zone attrezzate del Comune di Duino Aurisina;
- c) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli autorizzati alla vendita in forma itinerante. I carrelli possono essere a propulsione normale (a braccia o velocipedi) o elettrica e comunque non devono superare la velocità di 5 Km/h ed un ingombro non superiore a 2 (due) metri quadrati. Le ruote dovranno essere convenientemente protette ed atte ad evitare l'accidentale posizionamento, al di sotto delle stesse, dei piedi dei bagnanti;
- d) praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone eventualmente appositamente attrezzate dai concessionari;
- e) condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi specie nelle spiagge di cui il Comune di Duino Aurisina è gestore amministrativo ai sensi dell'art. 13bis della L.R. 22/2006, aree demaniali marittime individuate nella Variante n. 2 al P.U.D. di cui al D.P.Reg. n. 258/Pres./2017. Il divieto suddetto non si applica ai cani guida per i non vedenti ed ai cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione;
- f) procurare disturbi acustici dati da apparecchiature sonore, specialmente nella fascia oraria di rispetto dalle 13.00 alle 16.00;
- g) provocare qualunque altro tipo di rumori molesti;
- h) esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa od itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione del Comune;
- i) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la

distribuzione di manifestini ed oggetti promozionali e lancio degli stessi a mezzo di aerei.

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'ACCESSO DEI CANI ALLA SPIAGGIA

1. Sui **tratti liberi** del litorale triestino non dati in concessione né al Comune di Duino Aurisina né ad altri soggetti terzi cioè:
 - a) sulla spiaggia di Canovella de Zoppoli;
 - b) sulla spiaggia denominata "Costa dei Barbari";
 - c) sulla spiaggia ad ovest dello stabilimento balneare di Castelreggio oltre il frangiflutti dello squero;si possono condurre, far permanere e bagnare i cani, purché dotati di microchip o tatuati ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi, alle seguenti condizioni:
 - è **obbligatorio** l'uso del guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri e, nei casi previsti dalla norma, di museruola. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento, qualora in servizio, possono condurre i cani anche solo tramite l'apposita pettorina;
 - è **obbligatorio** portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
 - è **obbligatorio** portare con sé strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e i detentori dei cani sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate all'effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola;
 - è **obbligatorio** provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature. E' vietato l'utilizzo delle docce presenti nelle spiagge per la docciatura dei cani;
 - i detentori dei cani **sono tenuti** a far effettuare la passeggiata igienica al cane al di fuori della spiaggia almeno ogni due ore;
 - l'ingresso dei cani in acqua è **ammesso** solo contestualmente al detentore. Tale ingresso avverrà senza guinzaglio, per garantire la sicurezza dell'animale, ma dovrà essere effettuato a stretto contatto con il conduttore che sarà responsabile del comportamento dell'animale. I cani dovranno essere riassicurati al guinzaglio prima dell'uscita dall'acqua;
 - **deve essere evitato**, se possibile, lo scrollamento del cane all'uscita dal mare in prossimità degli altri bagnanti;
 - è **vietato** il lancio di qualsiasi oggetto utilizzato come gioco da parte dei detentori quando il cane si trova in acqua;
 - è **vietato** l'accesso alla spiaggia e l'ingresso in acqua per cani di sesso femminile in periodo estrale o calore.
2. Nelle **spiagge date in concessione** a soggetti terzi, è facoltà del concessionario la scelta in merito all'accesso ai cani nella battigia antistante, fermo restando l'obbligo di collocare all'ingresso dell'area concessa un idoneo cartello indicante se i cani siano ammessi o meno e a quali condizioni (garantendo comunque la fornitura di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni e di spazi d'ombra), purché dette condizioni non siano in contrasto con le indicazioni più oltre descritte con riferimento alle spiagge libere.
3. Ai contravventori si applicheranno le seguenti **sanzioni amministrative**, qualora il fatto non costituisca reato più grave:
 - per le violazioni sulla battigia si fa riferimento, per la tutela ed il benessere degli animali, all'art. 33 della L.R. 20/2012 e s.m.i. ove si fa esplicito rimando all'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale;
 - per le violazioni relative alla balneazione, si fa riferimento all'art. 1164, comma 2, del Codice della Navigazione.

NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00. Dopo il 13 settembre tali strutture hanno la possibilità di riduzione dell'orario, per un massimo di 3 ore al giorno. In caso di maltempo è ammessa la chiusura dello stabilimento; in tale circostanza è

consentito il mantenimento dell'apertura delle attività ricettive (bar, ristorante) senza il servizio di spiaggia e balneazione, solo nel caso in cui sia possibile impedire l'accesso all'arenile da parte degli avventori del pubblico esercizio con opportune barriere e delimitazioni.

2. Le riduzioni di orario e le chiusure per maltempo vanno tempestivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Trieste (dm.trieste@pec.mit.gov.it), allo Sportello Unico per le Attività Produttive (sportello SUAP <https://suap.regione.fvg.it>) ed all'Ufficio Promozione Turistica del Comune di Duino Aurisina (comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it).
3. Ogni struttura balneare deve disporre di un sistema di bandiere che identifichi lo stato della balneazione secondo la seguente codifica:
 - Verde: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
 - Gialla: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
 - Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.
4. La bandiera rossa dovrà essere issata, a cura dei concessionari o dei gestori, su un pennone installato in posizione ben visibile:
 - quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, assicurando comunque il servizio di salvamento;
 - in caso di soccorso, emergenza o causa di forza maggiore, con il significato di assenza di servizio di salvamento;
 - al di fuori dell'orario in cui è previsto il servizio di salvamento.
5. Durante la stagione balneare deve essere operativo il servizio di salvamento con almeno un addetto ogni 80 metri di fronte a mare o frazione, ininterrottamente dalle ore 09.00 alle ore 19.00, così come regolamentato dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste (art. 4). Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultima, per i soli fini elioterapici, secondo le disposizioni della vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste (art. 4).
6. Durante l'intera stagione balneare e, in prossimità dell'imboccatura dei porti minori, durante l'intero periodo di apertura al pubblico delle strutture balneari, i concessionari devono segnalare i limiti delle zone di mare riservate alla balneazione nonché il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto, come indicato nella vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste (art. 2).
7. Durante la stagione balneare, nel caso in cui le strutture destinate alla balneazione siano dotate di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, devono organizzare un servizio di assistenza e soccorso secondo la normativa specifica.
8. I concessionari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione del mantenimento di idoneo servizio di salvamento, devono:
 - a) aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente;
 - b) aver curato che tutti gli impianti e le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza;
 - c) esporre in luogo ben visibile agli utenti, possibilmente in prossimità degli ingressi, copia delle ordinanze di sicurezza balneare per la stagione in corso emesse dalla Capitaneria di Porto di Trieste e del presente provvedimento, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 21/2016;
 - d) esporre in luogo ben visibile agli utenti, in prossimità degli ingressi, il cartello relativo all'accesso o meno dei cani allo stabilimento;
 - e) mantenere, durante l'apertura stagionale, gli impianti ed i servizi in continua e perfetta efficienza;
 - f) mantenere le attrezzature balneari nella loro integrità per tutta la durata della stagione balneare e comunque fino all'uscita dei fruitori;
9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso prescritto dalla normativa vigente e comunque di quanto indicato nella vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste (art. 4, comma 13); inoltre, è fortemente raccomandato che ogni concessionario si adoperi per rendere disponibile un defibrillatore semiautomatico esterno (D.A.E.) corredato da una coppia di elettrodi per adulti e una coppia di elettrodi pediatrici, posizionato all'interno della concessione e ben segnalato con apposita cartellonistica.
10. Le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a

giorno di altezza non superiore a 1,30 metri che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia dalla battigia caratterizzata da divieto di permanenza non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. In ogni caso l'estensione della battigia non può essere inferiore a 3 metri.

11. In ogni caso **i titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione** ai sensi dell'art. 03, comma 1, lettera e), del D.L. 400/1993 e s.m.i.
12. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ente concedente e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
13. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare, oltre alle prescrizioni della presente ordinanza, anche quelle inserite negli atti di concessione.
14. In particolare, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti e prima dell'apertura al pubblico, gli stabilimenti balneari veri e propri e le altre strutture, comprese quelle destinate a determinate collettività come enti, circoli aziendali, associazioni sportive, alberghi, campeggi, ecc. devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:
 - a) ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità;
 - b) aver provveduto al riassetto ed alla pulizia della spiaggia curando lo smaltimento dei rifiuti;
 - c) essere in regola con ogni altra disposizione di sicurezza vigente in materia;
 - d) tenere a norma la propria rete fognaria;
 - e) vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - f) dotare i servizi igienici per diversamente abili di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - g) vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di guardianaggio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - h) consentire il posizionamento di roulotte, campers e tende soltanto nei recinti per la gestione dei campeggi.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice di Procedura Penale), la Polizia Locale del Comune di Duino Aurisina e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della legge 689/1981 e s.m.i. e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché gli eventuali scritti difensivi di cui dal successivo art. 18, devono essere presentati al Comune di Duino Aurisina.
5. La legge regionale 10/2017 prevede il potere sanzionatorio in capo ai Comuni nell'ambito delle funzioni delegate apportando, con l'art. 39, la modifica dell'art. 4 della L.R. 22/2006, e prescrive che tutti i proventi a partire dal 1° gennaio 2017 spettano integralmente ai Comuni.

Il Sindaco

(Igor GABROVEC)